m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000009.31-01-2025

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 271 del 13 agosto 2024, di "Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di individuazione degli indigenti";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024, di "Approvazione delle modifiche ai criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di individuazione degli indigenti previsti dal D.C.D. n. 271/2024" e di "Estensione delle procedure di cui alle Istruzioni operative n. 99/2024 ss.mm.ii. di AGEA alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2025 FSE+", qui da intendersi integralmente richiamato;

VISTO in particolare il paragrafo 1, punto 10), del citato decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024, che richiama, a titolo esemplificativo, tra le figure professionali qualificate richieste per l'impiego dell'operatore sociale qualificato, anche il profilo dello psicologo;

VISTO altresì il paragrafo 2.3, lettera c), del medesimo decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024, che prevede, con riferimento all'impiego degli operatori sociali qualificati l'utilizzo, da parte delle OpC, dei parametri approvati con decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 rientranti nelle categorie comprese tra C3 e D2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere le categorie di inquadramento del personale innanzi richiamate anche ai profili professionali di cui alle categorie D3, E1 e E2 relative a figure di maggiore qualificazione come quella dello psicologo;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che definisce, tra l'altro, i requisiti che un nucleo familiare deve possedere per il riconoscimento dell'Assegno di Inclusione;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (nel prosieguo "legge di bilancio 2025"), pubblicata nella G.U.R.I. n. 305 del 31 dicembre 2024 – S.O. n. 43;

VISTO l'articolo 1, comma 198, della legge di bilancio 2025 che incrementa da 9.360 euro a 10.140 euro il valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, richiesto quale requisito del nucleo familiare ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

VISTO l'articolo 21 della citata legge di bilancio 2025, che statuisce l'entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute dal 1° gennaio 2025, salvo quanto diversamente previsto;

CONSIDERATO che l'Allegato al citato decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024 al paragrafo 4, lettera a), tra i requisiti di valutazione sociale ed economica delle persone in condizione di indigenza assistite in modo continuativo, dispone il possesso alternativo: 1. dell'attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio sociale del Comune di residenza; 2. dell'attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di Inclusione; 3. di un ISEE non superiore a 9.360 euro;

di indigenza rilasciata dal Servizio sociale del Comune di residenza; 2. dell'attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di Inclusione; 3. di un ISEE non superiore a 9.360 euro;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024, nello specifico, il paragrafo 2.3, lettera c), e il paragrafo 4, lettera a), n. 3;

D E C R E T A

Articolo 1

(Aggiornamento delle categorie di inquadramento professionale dell'operatore sociale qualificato)

1. Tenuto conto di quanto richiamato in premessa e di quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono aggiornate le categorie di inquadramento professionale dell'operatore sociale qualificato, con l'estensione anche alle categorie D3, E1 ed E2 richiamate nel contratto collettivo nazionale di lavoro *per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*.

Articolo 2

(Aggiornamento del valore ISEE per la individuazione della condizione di indigenza)

1. Tenuto conto di quanto richiamato in premessa e di quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025 è aggiornato il riferimento al valore dell'indicatore di situazione economica equivalente - ISEE, previsto dal decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024 quale possibile requisito richiesto ai fini dell'individuazione della condizione di indigenza.

Al presente decreto è data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su quello del PN Inclusione 2021-2027.

Roma, data della firma digitale

Il Capo Dipartimento
Alessandro Lombardi

Allegato:
Documento recante "Criteri di selezione delle Organizzazioni partner e individuazione dei soggetti indigenti"

Visto
Il Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 2[illegible].lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+"

Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla povertà alimentare

Criteri di selezione delle Organizzazioni partner e individuazione dei soggetti indigenti

Cap. 1 - DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente documento, valgono le seguenti definizioni.

1) *Organismi pubblici*

Amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero singole strutture ad essi afferenti.

2) *Organizzazioni senza scopo di lucro*

Organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale attività dirette a realizzare finalità di interesse generale. Tali organizzazioni reinvestono interamente gli utili generati per i propri scopi organizzativi e non sono, dunque, finalizzate alla realizzazione di profitti.
Rientrano in tale ambito organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono altresì ammessi a partecipare alle attività di distribuzione degli aiuti, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività – non a scopo di lucro – di assistenza in materia di povertà e disagio sociale.

3) *Organizzazione partner (Op)*

Le Organizzazioni partner sono organismi pubblici ovvero organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono aiuti alimentari e attivano misure di accompagnamento sociale, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner. Le Op devono essere accreditate presso AGEA direttamente in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) o per loro tramite in qualità di Organizzazioni partner Territoriali (OpT).

4) *Strutture nazionali di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (c.d. Organizzazioni partner Nazionali – OpN)*

Organizzazioni senza scopo di lucro accreditate presso AGEA, costituite dall'aggregazione di diverse Organizzazioni partner Capofila, che svolgono il ruolo di coordinamento e supporto delle medesime con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e delle necessità gestionali. Le Strutture nazionali di Coordinamento svolgono altresì un ruolo di rappresentanza delle OpC ad esse affiliate partecipando al Tavolo di Coordinamento operativo.

5) *Tavolo di Coordinamento operativo*

Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG), composto dall'Organismo Intermedio AGEA, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), da rappresentanti della Rete della Protezione e dell'Inclusione sociale, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anche in rappresentanza degli organismi pubblici che svolgano il ruolo di Op e da un rappresentante per ogni Struttura nazionale di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (OpN) - finalizzato a realizzare un'efficace attuazione della distribuzione degli aiuti alimentari, in particolare una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni, nonché l'efficace integrazione con la rete dei servizi territoriali.

6) *Organizzazioni partner Capofila (OpC)*

Organizzazioni partner, accreditate presso AGEA, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacità di assistenza e accompagnamento sociale, nonché tracciabilità dei flussi, nei cui magazzini verranno depositati i prodotti alimentari da parte dei fornitori. Esse possono provvedere alla distribuzione ai destinatari finali direttamente e/o tramite la rete delle Organizzazioni partner Territoriali (OpT), alle quali forniscono i beni alimentari da distribuire ai destinatari finali sulla base dei fabbisogni espressi dalle medesime OpT.
Le OpC svolgono altresì funzioni di coordinamento, supporto, vigilanza e controllo nei confronti delle relative Organizzazioni partner Territoriali. Esse operano in rete con i servizi pubblici territoriali al fine di supportare le persone e le famiglie che necessitano di essere orientate e accompagnate ai servizi.

7) *Organizzazioni partner Territoriali (OpT)*

Organizzazioni partner, associate a una Organizzazione partner Capofila, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi, e distribuiscono gli aiuti ai destinatari finali offrendo loro altresì misure di accompagnamento sociale direttamente o indirettamente tramite le OpC, in particolare per il supporto e l'invio ai servizi sociali di competenza o altre specifiche attività.
Ai fini della distribuzione del I Paniere per l'anno 2024 a valere sul FSE+ PN Inclusione e lotta alla povertà, le OpT sono distinte in OpT di «precedente adesione» e OpT di «nuova adesione».
In particolare, le OpT di **«precedente adesione»** sono quelle che hanno aderito in precedenza al PO I FEAD, tramite domanda presentata ai sensi delle I.O. n. 124/2021 e successive modificazioni.
Le OpT di **«nuova adesione»** sono quelle che:

- non hanno mai partecipato al PO I FEAD;
- hanno comunicato la "Rinuncia" formale al PO I FEAD;
- hanno partecipato al PO I FEAD prima dell'emanazione delle I.O. n. 124/2021;
- aderiscono per il tramite di una OpC diversa rispetto a quella tramite cui hanno presentato domanda di

adesione 2021 per il PO I FEAD.

8) *Destinatari finali*

Per destinatari finali si intendono le persone in condizione di indigenza che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m) del Regolamento (UE) 1057/2021.
Gli interventi devono prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà e deprivazione materiale, con priorità d'accesso per le persone in condizioni di grave disagio psichico o sociale e per le famiglie con minori o in cui siano presenti persone con disabilità.
Per persone senza dimora si intendono le persone che:

a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

L'individuazione delle persone in condizione di indigenza e l'erogazione degli aiuti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in quanto applicabile, in materia di protezione dei dati personali.

9) *Misure di accompagnamento sociale*

"Attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1057/2021. Ai fini del monitoraggio e della valutazione del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, le misure di accompagnamento sociale realizzate vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.
II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure.
III. Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.
IV. Sostegno psicologico.
V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.
VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.
VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.
VIII. Sostegno educativo agli adulti.
IX. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego.

X. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.

XI. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

XII. Altro: specificare altre misure e attività non ricomprese nelle precedenti.

10) *Operatore sociale qualificato*

Figura professionale qualificata a livello nazionale o regionale quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, educatore professionale, psicologo, mediatore interculturale, che per conto dell'OpC, nel supportare le OpT, svolge una funzione di contatto e di collaborazione con il servizio territoriale affinché sia possibile provvedere, ove necessario, all'invio della persona e/o del nucleo familiare al servizio territoriale e alla presa in carico da parte di quest'ultimo.

11) *Assistenza continuativa e non continuativa (c.d. saltuaria)*

Gli assistiti possono essere:

1) coloro che ricevono gli aiuti con continuità (assistiti continuativi);
2) coloro che ricevono gli aiuti in modo non continuativo (assistiti saltuari).

Si precisa che il numero delle persone che usufruiscono in modo continuativo degli aiuti alimentari (attraverso gli empori sociali, la distribuzione domiciliare e la distribuzione dei pacchi) va calcolato considerando tutti i componenti del nucleo familiare che beneficiano degli aiuti e non solo il soggetto che fisicamente ritira/riceve i beni. Nel caso di assistiti saltuari (attraverso la distribuzione tramite servizio mensa, unità di strada e fino al terzo accesso per la distribuzione dei pacchi), considerata la peculiarità del tipo di assistenza fornita, questi vanno conteggiati come persona singola. Conseguentemente, il numero di persone che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti è costituito dalle sole persone che fisicamente ricevono l'aiuto alimentare.
Nell'ambito della distribuzione pacchi, l'assistenza si distingue in continuativa e non continuativa. L'assistenza deve intendersi come continuativa a decorrere dall'erogazione dell'aiuto alla persona indigente successivamente alla terza richiesta di beni alimentari. Fino alla terza erogazione dell'aiuto, l'assistenza può intendersi come non continuativa. I destinatari finali assistiti in modo non continuativo dovranno costituire una percentuale massima del 20% del totale dei destinatari finali complessivamente assistiti dall'OpT.
Nella prima fase di richiesta dell'aiuto, la distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizione di indigenza avverrà, in ragione dell'emergenza, senza preventiva valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti. L'erogazione continuativa degli aiuti, invece, sarà condizionata alla valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti e alla costituzione del relativo fascicolo sociale.
In casi particolari, l'Autorità di Gestione, su richiesta motivata dell'Organizzazione partner Territoriale interessata, può autorizzare in deroga una percentuale superiore al 20% degli assistiti saltuari.

12) *Fascicolo sociale*

Raccolta di autodichiarazioni/documenti/informazioni relativamente allo stato di indigenza delle persone destinatarie di assistenza continuativa, che si esprime attraverso specifiche modalità di distribuzione quali gli empori sociali, la distribuzione domiciliare e la distribuzione di pacchi alimentari.

13) *Sistema informativo SIFEAD-FSE+*

Sistema informativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per la gestione, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sull'Azione di contrasto alla povertà alimentare nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla povertà alimentare, accessibile previo accredito.

14) *SIAN*

Il sistema informatico SIAN, in uso presso l'AGEA, nella specifica sezione denominata "Aiuti indigenti" garantisce il completo scambio informativo, la gestione e il *repository* documentale nel contesto del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027".

15) *DSAN*

Dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio predisposta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
Condizione necessaria per poter partecipare alla distribuzione del I Paniere anno 2024 FSE+ è la presentazione, da parte delle OpC e delle OpT di «precedente adesione», di una DSAN contenente le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti e all'assunzione degli impegni, come declinati all'interno del presente documento.

Cap. 2 - REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER CAPOFILA (OpC)

2.1. REQUISTI SOGGETTIVI DELLE OpC

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione alimentare del I Paniere dell'anno 2024 FSE+, a valere sul PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, le OpC già accreditate presso AGEA e che hanno partecipato alla distribuzione a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020, nell'ambito delle Istruzioni operative n. 124/2021 e successive modificazioni. Alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, da effettuare tramite DSAN, le OpC devono essere attive e pertanto non risultare, nell'ambito della precedente distribuzione di prodotti alimentari, sospese o escluse con provvedimento dell'AGEA a seguito dei controlli amministrativi-contabili, oppure rinunciatarie.

2.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELLE OpC

In merito alla capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione, le OpC devono:

I. attestare l'idoneità dei magazzini anche in riferimento ai criteri igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente;
II. assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità;
III. dichiarare l'eventuale disponibilità di strutture refrigeranti.

2.3. IMPEGNI DELLE OpC

Le OpC, in fase di presentazione di domanda, dichiarano di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'AGEA/AdG:

A. Valutazione delle richieste delle OpT

Le OpC si impegnano nel valutare le istanze presentate dalle OpT verificandone il possesso dei necessari requisiti richiesti. L'eventuale rigetto dell'istanza, adeguatamente motivato, dovrà essere condiviso per conoscenza con l'AdG/AGEA.

B. Distribuzione degli aiuti alimentari per il tramite delle OpT FSE+

Le OpC si impegnano a ricevere in consegna e a distribuire tutti i beni alimentari assegnati nei confronti delle OpT ammesse a partecipare alla distribuzione del I Paniere 2024.

C. Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali

Al fine di una progettazione integrata degli interventi, le OpC devono:

1. comunicare lo svolgimento delle attività di distribuzione alimentare all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento;
2. in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, lett. m), e 19, comma 4, del Reg. (UE) 1057/2021, garantire obbligatoriamente sui territori del proprio ambito di competenza specifiche **misure di accompagnamento sociale.** Oltre alle azioni di accompagnamento già svolte dalle OpT, in particolare l'accoglienza e ascolto, nel corso del ciclo di programmazione 2021-2027 le OpC dovranno implementare, sui territori di competenza delle OpT ad esse aderenti, misure di accompagnamento come definite al paragrafo 1 del presente documento, coerenti con i fabbisogni rilevati. In particolare, dovranno garantire:
    - I. l'informazione, la consulenza e l'orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure;
    - II. l'accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.

Nello specifico, le attività di accompagnamento ai servizi saranno rivolte a quei destinatari finali che, anche a seguito di segnalazione delle OpT affiliate, necessitano di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare, con i servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di riferimento deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare.

A tale scopo, le OpC devono prevedere **l'impiego di operatori sociali qualificati**, come sopra definiti al paragrafo 1, **ivi compresi i volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore**, che svolgano, da un lato, funzioni di contatto, supporto e accompagnamento all'utente; dall'altro, con l'accordo dell'utente stesso, di collaborazione con il servizio territoriale che potrà così provvedere alla presa in carico della persona e/o della famiglia.

L'impiego degli operatori sociali qualificati può avvenire sia sulla base di rapporti di lavoro già in essere che sulla base di rapporti di lavoro da costituire *ex novo*.

L'impegno delle suddette figure professionali dovrà essere quantificato secondo i parametri definiti con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 14 giugno 2024, che individua il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. L'impiego dell'operatore sociale qualificato dovrà rientrare nelle categorie comprese **tra C3 e E2** del suddetto decreto direttoriale.

Al fine di quantificare il numero di ore che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, il costo complessivo dell'operatore sociale impiegato, sulla base del suddetto costo orario, deve rappresentare almeno **il 75%** dell'importo corrispondente al 7% del valore monetario dei beni distribuiti (quale percentuale forfettaria che viene riconosciuta alle OpC per la realizzazione delle misure di accompagnamento). **In ragione della necessità di consentire un'implementazione a regime delle suddette misure secondo un principio di gradualità è ammessa, limitatamente al primo anno di distribuzione, una quantificazione del costo complessivo pari al 50% dell'importo corrispondente al 7% del valore monetario dei beni distribuiti**.

La rendicontazione delle attività di accompagnamento sociale deve indicare le seguenti informazioni:

1) periodo di riferimento (trimestre);
2) luogo di svolgimento delle azioni (OpT, Comune e Ambito territoriale);
3) numero e qualifica degli operatori professionali impiegati;
4) tipologia delle misure di accompagnamento svolte;
5) denominazione e indirizzo dei servizi territoriali contattati;
6) numero e tipologia dei destinatari finali che hanno usufruito delle attività di accompagnamento, secondo gli indicatori di cui al Regolamento (UE) n. 1057/2021;
7) numero delle ore impiegate nelle suddette attività.

Le attività svolte dovranno essere tracciate e comunicate tramite il Sistema Informativo SIFEAD-FSE+ con cadenza trimestrale.

Le misure di accompagnamento sopra descritte possono essere svolte direttamente dalle OpC mediante la propria struttura e organizzazione, avvalendosi anche di operatori sociali esterni, o possono essere attuate, per conto dell'OpC, da parte di altre Organizzazioni Partner previo accordo scritto tra le parti che sarà reso disponibile all'AdG e ad AGEA in caso di controlli *in loco* e comunque nel rispetto dei costi medi orari previsti dal citato decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024. L'OpC titolare delle misure di accompagnamento è unica responsabile nei confronti dell'AdG e di AGEA circa gli obblighi definiti nelle Istruzioni operative che saranno emanate da AGEA nella sua qualità di Organismo intermedio.

D. Responsabilità di vigilanza e controllo

Le OpC hanno l'obbligo di:

1. **Vigilare sulla conformità dell'operato delle OpT**, ivi inclusa la corretta distribuzione dei beni ai destinatari finali, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione Europea, nonché dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, nonché secondo le ulteriori modalità indicate nelle Istruzioni operative AGEA.
2. **Verificare annualmente la corretta tenuta del registro di carico e scarico** ed effettuare il controllo dell'adeguata gestione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di:

a) **almeno il 15 % delle OpT già affiliate**;

b) **il 100% delle OpT di nuova affiliazione**.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti congiuntamente.

Le OpT già affiliate, su cui effettuare i suddetti controlli, saranno individuate attraverso la creazione di un campione statistico mediante il metodo di campionamento casuale semplice.

3. **Verificare,** ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.a), le **DSAN** di cui al paragrafo 1 del presente documento.
4. **Verificare annualmente**, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.a), **almeno il 15% dei fascicoli sociali** detenuti dalle suddette OpT campionate.
5. **Verificare annualmente,** nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.b), il **100% dei fascicoli sociali** detenuti dalle suddette OpT di nuova affiliazione.
6. **Assicurare e verificare** la corretta raccolta e trasmissione da parte delle OpT dei **dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni** ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021.

Con riferimento all'ambito dei controlli di cui al punto 2.a) e alle conseguenti verifiche di cui ai punti 3) e 4), l'OpC è tenuta - **entro il 30 aprile 2025** – a effettuare i controlli innanzi indicati almeno nella misura del **5%** delle OpT già affiliate campionate **che hanno avviato la distribuzione**. Il restante 10% delle OpT già affiliate campionate sarà oggetto di verifica entro i**l 31 dicembre 2025**.

Sempre nell'ambito delle verifiche che l'OpC ha l'obbligo di svolgere annualmente, con riferimento alle annualità successive al 2025, i controlli di cui al punto 2.a) e alle conseguenti verifiche di cui ai punti 3) e 4), saranno effettuati dall'OpC entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno. Si precisa che le OpT di nuova affiliazione, come definite al Capitolo 1, paragrafo 7, delle presenti Istruzioni, nell'ambito dei controlli da effettuare entro il 31 dicembre 2025, saranno sottoposte ai controlli di cui al punto 2.b) mentre nell'ambito dei controlli da effettuare per le annualità successive al 2025 saranno sottoposte ai controlli di cui al punto 2.a).

In occasione dei controlli presso le sedi delle OpT, le OpC dovranno inoltre verificare:

i. che non ci siano comunicazioni, affisse presso la sede dell'OpT o sul suo eventuale sito web, o non sussista altra documentazione o altra circostanza che richiamino ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti (ad esempio cittadinanza, residenza, etc.) rispetto a quelli previsti dal presente documento e dalle successive Istruzioni Operative dell'Organismo intermedio AGEA;

ii. l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

In caso di accertata irregolarità, verificata attraverso controlli *in loco* o su base documentale, la OpC dovrà comunicare tempestivamente ad AGEA e, per conoscenza, anche all'AdG tale irregolarità e sospendere la distribuzione dei prodotti verso l'OpT, in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA.

Cap. 3 - REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER TERRITORIALI (OpT)

3.1. Requisiti delle OpT

Possono presentare istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al I Paniere 2024 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento in favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, per il tramite dell'adesione ad un'Organizzazione partner Capofila, le OpT che soddisfano i seguenti requisiti:

1) non essere strutture accreditate presso la Pubblica Amministrazione (Centri di accoglienza, case-famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali di cui non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione;
2) non essere strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità;
3) svolgere interventi di aiuto alimentare attraverso l'attuazione di una o più delle seguenti attività di distribuzione: pacchi; servizi di mensa; empori sociali; unità di strada; domiciliare.
4) possedere e mantenere, per tutta la durata della distribuzione del I Paniere 2024 FSE+:
    a) la capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione in tempi congrui dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione;
    b) la disponibilità di magazzini adeguati alla conservazione della tipologia di merci da distribuire.

In aggiunta, **le OpT di «precedente adesione» devono soddisfare anche** i seguenti requisiti:

5) aver partecipato alla distribuzione degli aiuti alimentari a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020, nell'ambito delle Istruzioni operative n. 124/2021 e successive modificazioni;
6) essere attive e, pertanto, non sospese o escluse o rinunciatarie nell'ambito della distribuzione di prodotti alimentari a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020; si intendono come attive le OpT che hanno una Domanda di Adesione 2021 relativa al PO I FEAD in stato "Validata"; si intendono sospese e/o escluse dal PO I FEAD le OpT destinatarie di un apposito provvedimento di AGEA adottato a seguito dei controlli amministrativi-contabili; si intendono rinunciatarie, le OpT che hanno comunicato la "Rinuncia" formale al PO I FEAD.

3.2. Impegni delle OpT

Le OpT che presentano istanza di partecipazione, **si impegnano** a:

1) utilizzare i prodotti alimentari esclusivamente per l'assistenza in favore di persone in condizione di indigenza;
2) non applicare ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, individuati dalla normativa FSE+, nazionale e comunitaria (quali, ad esempio, cittadinanza, residenza, ecc.);
3) svolgere misure di accompagnamento, *in primis* attività di accoglienza e ascolto;
4) svolgere eventuali ulteriori misure di accompagnamento attraverso il supporto e per il tramite della OpC di appartenenza, operando in rete con le Organizzazioni partner e le altre organizzazioni del

privato sociale presenti sul territorio, nonché collaborare con i servizi sociali afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;

5) costituire e conservare - nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali - un fascicolo sociale nonché un elenco dei nuclei familiari e dei relativi componenti assistiti in maniera continuativa. Tale impegno deve essere assunto esclusivamente dalle OpT che svolgono le attività legate agli empori sociali, alla distribuzione domiciliare e alla distribuzione dei pacchi. Le OpT interessate, si impegnano ad aggiornare l'elenco ogni qual volta vi sia una variazione che interessi i fascicoli o almeno una volta al mese. Tale aggiornamento è necessario ai fini del monitoraggio;
6) tenere la contabilità dei beni alimentari attraverso un registro informatizzato di carico e scarico delle merci;
7) raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni di *output* e di risultato per il monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito dell'Obiettivo specifico m) Contrasto della deprivazione materiale, richiesti ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021 e inserirli sul Sistema informativo SIFEAD-FSE+, come specificato nelle successive Istruzioni Operative dell'OI AGEA;
8) utilizzare il SIFEAD-FSE+:
    i) quale strumento di gestione e monitoraggio per lo svolgimento delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti alimentari e delle misure di accompagnamento;
    ii) per l'inserimento dell'elenco dei nuclei familiari e dei relativi componenti assistiti in maniera continuativa (in relazione alle attività di distribuzione pacchi, distribuzione domiciliare e empori sociali), mediante l'apposito modulo disponibile sul Sistema;
    iii) per la comunicazione degli indicatori comuni di *output* e di risultato, di cui al precedente punto 7;
9) trattare, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei soggetti interessati (es. destinatari finali) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono acquisiti, l'informativa sul trattamento dei dati di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
10) limitatamente all'attività di distribuzione pacchi, assistere un numero di destinatari finali che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti alimentari non superiore al 20% del totale complessivo dei destinatari.

Cap. 4 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DELLE PERSONE RICHIEDENTI

Nel caso di **persone assistite in maniera continuativa**, il relativo fascicolo sociale della persona o del nucleo familiare deve essere costituito da almeno uno dei seguenti documenti che attestano la condizione di bisogno:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, con cui il destinatario finale dichiara di versare in una situazione di indigenza a causa di almeno una delle seguenti condizioni:

1. essere in possesso di un'attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
2. essere in possesso di attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di inclusione;
3. essere in possesso di un valore dell'Indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore ad **euro 10.140[1].**

L'attestazione di cui al presente punto ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce, come stabilito dall'articolo 48, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71 dello stesso d.P.R.

b) attestazione dell'Organizzazione partner della condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare nel caso in cui non ricorra alcuna delle condizioni previste al precedente punto a). In tal caso, l'attestazione è valida per un anno solare entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione del beneficiario finale ad almeno una delle condizioni di cui al punto a). Qualora ciò non fosse possibile, constatata la permanenza delle condizioni di bisogno, l'Organizzazione partner provvederà all'aggiornamento e al rinnovo dell'attestazione per un ulteriore anno.

Nel caso di persone **assistite in modo non continuativo non è richiesta** la valutazione della condizione economica e sociale dei richiedenti e non vige l'obbligo di costituzione del relativo fascicolo sociale.

* * * * *

[1] **Il valore dell'ISEE da non superare, pari a 10.140 euro, è applicabile solo dal 1° gennaio 2025. Per il precedente periodo, il valore dell'ISEE da non superare è pari ad euro 9.360.**